

Faccio notare che il regolamento di attuazione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 all'art. 26 dice con chiarezza che spetta al titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista a dover assicurare il servizio di trasporto degli infortunati e che, pur potendo affidare o delegare ad altri l'effettuazione del servizio, rimane in capo a lui la responsabilità e quindi anche gli eventuali oneri.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl.**  
**Emanazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"**  
(b.u. 17 novembre 1987, n. 51, suppl. ord. n. 1)

Art. 26

*Servizi tecnici e di assistenza. Trasporto infortunati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista è tenuto ad assicurare il servizio di trasporto degli infortunati sulla stessa fino alla più vicina strada carrozzabile raggiungibile da autolettighe; deve essere predisposta e costantemente disponibile l'attrezzatura necessaria e sufficiente a tale scopo e l'organizzazione per effettuare il servizio nel modo migliore e più celere possibile.
2. Il servizio deve essere prestato da persone addestrate al trasporto degli infortunati e cessa con la consegna dell'infortunato al servizio sanitario o comunque su richiesta dell'infortunato stesso o dei suoi familiari.
3. Il titolare dell'autorizzazione può affidare o delegare a istituzioni o enti specializzati l'effettuazione del servizio di cui ai commi precedenti.
4. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare stagionalmente al servizio turismo e attività sportive un elenco degli incidenti accertati sulla pista, specificandone la data, l'ora, la localizzazione, nonché l'età ed il sesso degli infortunati.